



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Sezione:	Libertà di pensiero, coscienza e religione - Libertà religiosa individuale
Titolo:	<i>Il crocifisso nelle aule scolastiche: un simbolo prima avversato, poi accettato dalla Corte europea</i>
Autore:	MARCO CANONICO
Sentenza di riferimento:	Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 18 marzo 2011, <i>Lautsi c. Italia</i> (ricorso n. 30814/06)
Parametri convenzionali:	art. 9 CEDU; art. 2 Protocollo n. 1; art. 14 CEDU
Parole chiave:	Simboli religiosi; crocifisso; sentimento religioso; libertà di educazione

1. Il precedente specifico

La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 novembre 2009, pronunciata a seguito del ricorso di una madre che lamentava la presenza del crocifisso nelle aule della scuola pubblica italiana frequentata dai suoi due figli minorenni ritenendola lesiva del principio di laicità dello Stato e del diritto dei genitori di educare la prole secondo le proprie convinzioni, aveva condannato l'Italia considerando contrastante con le previsioni della Convenzione la normativa che impone l'esposizione di detto simbolo religioso.

Secondo detta pronuncia il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche va collocato nell'ambito del diritto fondamentale all'istruzione, senza che al riguardo l'art. 2 del Protocollo n. 1 distingua fra istruzione pubblica e privata, in quanto per i giudici di Strasburgo tale disposizione mira a tutelare la possibilità del pluralismo educativo, elemento essenziale per preservare la società democratica. Ne consegue che il rispetto delle convinzioni dei genitori deve realizzarsi nel quadro di un ordinamento scolastico aperto, in cui non devono assumere rilevanza l'origine sociale, le credenze religiose e l'appartenenza etnica degli allievi, in maniera che la scuola risulti luogo d'incontro di diverse religioni e culture. In simile prospettiva lo Stato deve curare che l'insegnamento sia impartito in maniera obiettiva e pluralista, mentre ogni forma di indottrinamento violerebbe la libertà educativa dei genitori.

Sotto altro profilo per la Corte il rispetto delle credenze religiose di genitori ed alunni implica il diritto, garantito dall'art. 9 della Convenzione, di credere o meno in una religione, mentre il dovere di imparzialità e neutralità dello Stato rende inaccettabile qualsiasi valutazione da parte dello stesso riguardo alle convinzioni religiose dei cittadini ed alle modalità di espressione delle stesse, ragione per cui in tema d'insegnamento la neutralità che compete allo Stato deve assicurare il pluralismo ideologico e confessionale. Lo Stato deve perciò astenersi dall'imporre, anche indirettamente, determinate convinzioni, soprattutto a carico dei minori, i quali difettano di piena capacità critica

riguardo ad indicazioni che implicino la manifestazione di una preferenza in materia religiosa da parte delle istituzioni.

Sulla base di tali presupposti la presenza nelle aule scolastiche del crocifisso, in quanto simbolo nel quale predomina la valenza religiosa, può essere interpretata dagli alunni come caratterizzazione religiosa dell'insegnamento, con potenziale turbamento per gli alunni di fede diversa o atei, senza che abbia rilievo l'assenza di pratiche e insegnamenti di natura specificamente spirituale.

D'altra parte si considera che l'esposizione del simbolo in questione non potrebbe essere giustificata né dall'eventuale richiesta dei genitori interessati ad una educazione in conformità ad esso, né dalla necessità di un compromesso fra le parti politiche d'ispirazione cristiana, in quanto il rispetto delle convinzioni religiose di alcuni genitori va temperato con il necessario rispetto delle convinzioni degli altri genitori appartenenti a fedi diverse, mentre lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nel quadro dell'istruzione pubblica obbligatoria.

Per gli indicati motivi la Corte di Strasburgo riteneva che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche violasse il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni ed il diritto degli alunni di credere o meno ad una religione, oltre a contrastare con il dovere dello Stato di rispettare la neutralità nell'esercizio della funzione pubblica, soprattutto in ambito educativo, con violazione congiunta dell'art. 2 del Protocollo n. 1 e dell'art. 9 della Convenzione.

2. Il ricorso proposto dall'Italia e le opinioni dei soggetti intervenuti nel giudizio

Avverso l'esaminata sentenza ha proposto ricorso il governo italiano, che ha invocato il giudizio della Grande Camera evidenziando come la decisione impugnata risulti in contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte ed abbia omesso di considerare la situazione esistente anche in altri Stati riguardo all'esposizione di simboli religiosi nelle aule scolastiche, apprezzamento che secondo parte appellante avrebbe permesso di rilevare come i Paesi europei godano in materia di un ampio margine di discrezionalità. Veniva inoltre rilevato che il concetto di neutralità dello Stato utilizzato nella pronuncia censurata non coincide con il principio di equidistanza normalmente adottato dalla stessa Corte ed universalmente accettato, secondo cui lo Stato non si deve identificare con una religione ma non deve necessariamente avere un atteggiamento agnostico o antireligioso, dovendo piuttosto assicurare il soddisfacimento dei diversi bisogni religiosi dei cittadini. Si ravvisava inoltre come la sentenza della Sezione sia fondata su una innovativa ed errata interpretazione del diritto all'istruzione ed alla libertà religiosa, suscettibile di condurre a gravi conseguenze in sede di applicazione della Convenzione. Si evidenziava ancora come il significato attribuito ad un simbolo possa essere diverso da individuo ad individuo, con la conseguenza che la croce può essere percepita non solo come simbolo religioso ma anche come simbolo culturale ed identitario, che rappresenta i principi ed i valori su cui si basano la democrazia e la civiltà occidentale. Senza contare che comunque il crocifisso costituisce un simbolo passivo, il cui impatto sugli individui non è certamente paragonabile rispetto a quello derivante da comportamenti attivi, non potendosi dunque sostenere che i contenuti dell'insegnamento impartito dalla scuola italiana siano influenzati dalla presenza di detto simbolo nelle aule, la quale contribuisce piuttosto a rappresentare e far comprendere agli alunni la comunità nazionale in cui essi sono destinati ad integrarsi. Veniva infine evidenziata la necessità di non trascurare il diritto dei genitori che desiderano il mantenimento del crocifisso nelle aule scolastiche, volontà coincidente con quella della maggioranza degli italiani e della maggioranza dei membri del Consiglio d'Istituto nel caso di specie, sicché la rimozione del crocifisso verrebbe a costituire un abuso di posizione minoritaria, oltre a porsi in contrasto con il dovere dello Stato di consentire agli individui il soddisfacimento dei propri bisogni religiosi.

Nel giudizio dinanzi alla Grande Camera sono intervenuti i governi di Armenia, Bulgaria, Federazione Russa, Grecia, Lituania, Malta e Repubblica di San Marino, che hanno lamentato l'errata considerazione, nella decisione oggetto di impugnazione, del concetto di neutralità, confuso con quello di laicità, laddove il rapporto Stato-confessioni religiose assume una regolamentazione differenziata da Paese a Paese e l'intervento della Corte è possibile solo nei casi estremi caratterizzati dalla presenza di una inaccettabile lesione della libertà religiosa.

È altresì intervenuto il Principato di Monaco, il cui governo ha sottolineato la natura di simbolo passiva da attribuire al crocifisso, che compare infatti raffigurato nelle bandiere di molti Paesi, a rappresentare una identità nazionale radicata nella storia.

La Romania, altro soggetto intervenuto, ha richiamato il margine di apprezzamento di cui godono i vari Stati in materia di esposizione di simboli religiosi, riconosciuto dalla stessa Corte in alcune precedenti decisioni.

L'organizzazione non governativa Greek Helsinki Monitor, altro soggetto intervenuto, ha posto l'accento sulla natura prettamente religiosa del simbolo della croce, la cui esposizione nelle scuole può dunque considerarsi come messaggio istituzionale a favore di una particolare confessione.

Secondo l'Associazione nazionale del libero Pensiero la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche italiane, di per sé contrastante con le previsioni della Convenzione, risulta imposta non da disposizioni di legge ma da norme regolamentari emanate durante il periodo fascista, da considerare implicitamente abrogate dalla Costituzione repubblicana e dalla legge di ratifica dell'Accordo che ha modificato i Patti del Laterano del 1929. Dal medesimo soggetto è stato altresì evidenziato come la Corte di Cassazione sembri essersi discostata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto tuttora applicabili le normative in questione.

L'organizzazione non governativa European Centre for Law and Justice ha criticato la decisione della Sezione osservando come la presenza del crocifisso non abbia impedito ai figli della ricorrente di agire secondo la propria coscienza né alla stessa di educarli in conformità alle sue convinzioni.

L'associazione Eurojuris ha difeso la decisione della Sezione affermando che la scuola non deve essere luogo di proselitismo o predicazione, e che la presenza del crocifisso è prevista da norme regolamentari risalenti al periodo fascista che riflettono una concezione confessionale dello Stato, incompatibile con il principio di laicità consacrato dalla Costituzione. Si tratta peraltro, a detta della medesima associazione, di un simbolo religioso in cui non si riconoscono i non cristiani, con la cui esposizione lo Stato attribuisce una posizione particolare ad una confessione in danno del pluralismo.

Le organizzazioni Commission Internationale de juristes, Interights et Human Rights Watch sono anch'esse intervenute per sostenere che la presenza del crocifisso nelle scuole pubbliche contrasta con il principio di neutralità e con i diritti garantiti dalle applicate disposizioni della Convenzione.

Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Semaines sociales de France ed Associazioni cristiane Lavoratori italiani hanno fatto valere il significato principale del crocifisso quale simbolo centrale del cristianesimo, la cui presenza nelle scuole non può tuttavia essere interpretata come messaggio religioso o filosofico, trattandosi di una maniera passiva di trasmissione di valori morali di base, e dovendosi comunque riconoscere in materia un ampio margine di apprezzamento da parte dello Stato, in quanto sussistono situazioni differenziate nei vari Paesi in relazione alla storia, alla tradizione ed alla cultura di ciascuno di essi.

Sono intervenuti in giudizio, agendo congiuntamente, anche trentatré membri del Parlamento europeo, per i quali la Corte deve rispettare il principio di sussidiarietà, riconoscendo agli Stati un ampio margine nella definizione del rapporto con le confessioni religiose e nelle modalità di erogazione dell'insegnamento. Il fatto che uno Stato, per ragioni storiche o per la sua tradizione, mostri preferenza nei confronti di una religione non comporta superamento di tale margine secondo la giurisprudenza della stessa Corte, e dunque la presenza del crocifisso nelle scuole pubbliche non contrasta con la Convenzione, non dovendosi considerare come forma di indottrinamento ma quale

espressione di unità e identità culturale, assumendo in questo contesto il simbolo religioso una dimensione laica.

3. La decisione della Grande Camera

A fronte delle riportate posizioni, la Grande Camera affronta la questione osservando in primo luogo che in materia di educazione ed insegnamento l'art. 2 del Protocollo n. 1 costituisce norma speciale rispetto all'art. 9 della Convenzione, per cui si tratta di verificare se sia violato il dovere degli Stati di rispettare il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche, evocando al riguardo il caso *Folgerø ed altri c. Norvegia* (dec. 29.6.07).

Viene in proposito ricordato come lo Stato abbia il dovere di assicurare, attraverso la propria neutralità ed imparzialità, il pluralismo religioso, anche se le modalità pratiche di attuazione di tale garanzia possono variare sensibilmente negli Stati contraenti, i quali conservano un ampio potere discrezionale in materia. Secondo la giurisprudenza della Corte, compete allo Stato la definizione dei programmi d'insegnamento e l'organizzazione dello stesso, che può legittimamente contenere anche informazioni di natura religiosa e filosofica, purché non si giunga a forme di indottrinamento. A prescindere dalla natura simbolica del crocifisso, per i giudici va valutato se la sua presenza nelle aule scolastiche possa ledere il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni. Secondo il governo italiano tale presenza è il risultato dell'evoluzione storica dell'Italia e corrisponde ad una tradizione che è importante perpetuare, ed al riguardo la Corte ritiene che la scelta di continuare o meno una tradizione appartenga in linea di principio allo Stato, mentre vanno anche tenute presenti le differenze storiche e culturali fra i vari Stati europei. In ogni caso gli Stati godono di un margine di discrezionalità nell'organizzazione dell'insegnamento e nell'assicurare il rispetto delle facoltà educative dei genitori. Ne consegue che in linea di principio anche la scelta in ordine all'esposizione di simboli religiosi nella scuola compete agli Stati, e l'ampio consenso manifestato sul punto in ambito europeo conferma secondo la Corte la bontà di detto assunto.

Si riconosce che la presenza di simbolo appartenente alla religione professata dalla maggioranza dei cittadini significhi conferire alla stessa una maggiore visibilità in ambito scolastico, ma ciò per la Corte non vale a determinare un processo di indottrinamento e dunque una violazione delle disposizioni della Convenzione. La decisione richiama al riguardo i casi *Folgerø ed altri c. Norvegia* e *Hasan ed Eylem Zengin c. Turchia*, (dec. 9.10.07), nei quali la Corte ha dichiarato che la prevalenza di contenuti di ispirazione cristiana nei programmi di insegnamento non può essere di per sé considerata contraria ai principi di pluralismo ed obiettività, tenuto conto del ruolo del cristianesimo nella storia e tradizione dello Stato interessato e del potere discrezionale di quest'ultimo di definire il programma degli studi, oppure ha considerato legittimo che nell'ambito della "cultura religiosa e morale" insegnata in Turchia sia preponderante la conoscenza dell'Islam, in quanto religione maggioritaria in detto Paese, e ciò nonostante la natura laica dello Stato.

Si aggiunge che il crocifisso è comunque un simbolo essenzialmente passivo, il quale non può pertanto esercitare sugli studenti l'influenza che invece potrebbero avere un discorso o la partecipazione ad attività religiose, anche in ragione del fatto che la presenza di detto simbolo non è associata ad un insegnamento obbligatorio della religione cristiana e lo spazio scolastico è aperto alle istanze delle altre confessioni, oltre al rilievo che non risultano comportamenti intolleranti da parte delle autorità scolastiche nei confronti di alunni seguaci di religioni diverse da quella cristiana e neppure parte ricorrente ha sostenuto che la presenza del crocifisso abbia condotto a pratiche di insegnamento con connotazioni di proselitismo.

Si osserva infine che nonostante la presenza del crocifisso la ricorrente, in qualità di genitore, conserva intatto il diritto di educare i figli secondo le proprie convinzioni filosofiche e religiose, richiamandosi al riguardo i precedenti *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca* (dec. 7.12.76) e *Valsamis c. Grecia* (dec. 18.12.96).

Ne consegue che per la Corte non sussiste violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1, mentre si ritiene che non vi sia alcuna questione da trattare in merito all'ipotizzata lesione dell'art. 9 della Convenzione.

In merito alla lamentata inosservanza dell'art. 14 della Convenzione la Corte evidenzia che la disposizione invocata non ha rilevanza autonoma ma è funzionale al godimento di diritti riconosciuti in altre norme, ragione per cui, se la doglianza deve intendersi riferita alla discriminazione che gli alunni non cattolici avrebbero subito per l'aver dovuto soggiornare in aule ove era presente il crocifisso, la questione coincide con quella già esaminata relativa alla supposta violazione dell'art. 9 della Convenzione e dell'art. 2 del Protocollo n. 1 e non richiede pertanto specifica considerazione.

Sulla base di tali motivazioni la Grande Camera in data 18 marzo 2011 con la pronuncia di cui trattasi ritiene, con decisione adottata a maggioranza, che non sussistano violazioni dell'art. 9 della Convenzione e dell'art. 2 del Protocollo n. 1, mentre con valutazione assunta all'unanimità statuisce che non sia da prendere in esame la doglianza relativa all'art 14 della Convenzione.

Al provvedimento vengono allegate, ai sensi degli articoli 45, § 2, della Convenzione e 74, § 2, del regolamento, le dichiarazioni concordi con la pronuncia dei giudici Christos Rozakis, Nina Vajić, Giovanni Bonello e Ann Power, e quelle contrarie dei giudici Giorgio Malinverni e Zdravka Kalaydjieva.

Precedenti giurisprudenziali:

Corte eur. dir. uomo: 7 dicembre 1976, *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c/ Danimarca*; 13 agosto 1981, *Young, James e Webster c/ Regno Unito*; 25 febbraio 1982, *Campbell e Cosan c/ Regno Unito*; 18 dicembre 1996, *Buscarini ed altri c/ San Marino*; 18 dicembre 1996, *Valsamis c/ Grecia*; 15 febbraio 2001, *Dahlab c/ Svizzera*; 29 giugno 2007, *Folgerø ed altri c/ Norvegia*; 3 novembre 2009, *Lautsi c/ Italia*.

Riferimenti bibliografici:

BELGIORNO DE STEFANO M.G., *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna revocata, ma condizionata, dalla corte Europea dei Diritti Umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), marzo 2011, pp. 1-12.

BETTETINI A., *Il crocifisso nelle aule scolastiche: la legittimità che “dà a pensare”*, in *Nuova giur. civ. comm.*, XXVII, 2011, n. 6, II, p. 286-290.

CARLASSARE L., *Crocifisso: una sentenza per l'Europa "non laica"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, XXVII, 2011, n. 6, II, p. 291-296.

CONFORTI B., *Crocifisso nelle scuole, una sentenza che lascia perplessi*, in *Affari internazionali* (www.affarinternazionali.it), 24 marzo 2011.

FERRARI S., *Sul crocifisso e su molto altro. Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Il Regno*, 2011, n. 6, p. 191-199.

HERVIEU N., *Droit a l'instruction et liberté de religion (Art. 2 du Protocole n° 1 et Art. 9 CEDH). Conventionalité de la présence des crucifix dans les salles de classe d'écoles publiques*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), marzo 2011, p. 1-16.

LEONI A., *L'”Affaire Lautsi c. Italie”: la vicenda giudiziaria dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), aprile 2011, p. 1-27.

PALOMBINO F.M., *La decisione della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Lautsi: un uso incongruo della nozione di “simbolo passivo”*, in *Forum della Società Italiana di Diritto Internazionale* (www.sidi-isil.org).

SAPIENZA R., *Ancora sulla questione del crocifisso nelle aule italiane*, in *Forum della Società Italiana di Diritto Internazionale* (www.sidi-isil.org).

TURCHI V., *La pronuncia della Grande Chambre della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi c. Italia: post nubila Phoebeus*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), ottobre 2011, p. 1-23.

TOSCANO M., *La sentenza Lautsi e altri c. Italia della Corte europea dei Diritti dell'uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), ottobre 2011, p. 1-48.

(31.10.2011)